

Prot. n° 32/19 int.

Convenzione tra il Tribunale di Frosinone, la Procura della Repubblica e il Comune di Frosinone per la regolamentazione della circolazione veicolare nelle aree aperte al pubblico transito all'interno del sito del Palazzo di Giustizia di Frosinone.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Gennaio presso la sede del Tribunale di Frosinone

TRA

Il Dott. Angelo Scimè, Segretario Generale del Comune di Frosinone, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, C.F. 00264560608

E

Il Dott. Paolo Sordi, Presidente del Tribunale di Frosinone, che agisce in nome e per conto del Tribunale che rappresenta, C.F. 80008870604.

E

Il Dott. Giuseppe de Falco, Procuratore della Repubblica di Frosinone, che agisce in nome e per conto della Procura della Repubblica che rappresenta

PREMESSO

a) Il Tribunale, la Procura della Repubblica e il Comune di Frosinone hanno constatato la necessità di assicurare il pieno rispetto del Codice della Strada nelle aree aperte al pubblico transito all'interno del sito del Palazzo di Giustizia di Frosinone, al fine di garantire, in particolare, che l'afflusso e il deflusso degli utenti dal Palazzo di giustizia si svolga nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, che l'accesso al Palazzo di Giustizia sia adeguatamente assicurato anche a chi si trovi in condizioni svantaggiate e che i mezzi di soccorso eventualmente richiesti possano



intervenire prontamente ed efficacemente.

b) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 09/01/2019 è stata approvata la proposta di Convenzione a titolo gratuito tra il Comune di Frosinone, il Tribunale di Frosinone e la Procura della Repubblica di Frosinone per la regolamentazione della circolazione veicolare nelle aree aperte al pubblico transito all'interno del Palazzo di Giustizia di Frosinone.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue.

Articolo 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Costituisce oggetto della presente convenzione, contratta a titolo gratuito, l'attività di controllo saltuaria, da parte della Polizia Locale, della circolazione veicolare nelle aree aperte al pubblico transito all'interno del sito del Palazzo di Giustizia di Frosinone – con particolare riferimento al controllo delle soste – la contestazione delle infrazioni accertate e l'eventuale rimozione dei veicoli.

Articolo 3

Obblighi del Comune di Frosinone

Il Comune di Frosinone si impegna, a mezzo del Corpo di Polizia Locale:

- A svolgere, in via principale, servizio di polizia stradale mediante passaggi giornalieri, variabili quotidianamente, di massima tra le ore 9.00 e le ore 14.00, nelle aree aperte al pubblico transito all'interno del sito del Palazzo di Giustizia di Frosinone, al fine di controllare il rispetto della segnaletica in materia di circolazione stradale e in particolare di quella relativa ai divieti di sosta e al parcheggio nelle aree

autorizzate, elevando, in caso di infrazione, le sanzioni previste dal Codice della Strada, fatte salve le competenze degli altri organi di polizia stradale;

- A garantire, al di fuori dei passaggi giornalieri, il proprio intervento, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, in caso di problematiche relative alla circolazione comportanti gravi ricadute sulle esigenze di sicurezza (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: impossibilità per i mezzi di soccorso di accedere nei luoghi ove è richiesto il loro intervento, sosta negli spazi riservati ai portatori di handicap), eventualmente anche a seguito di segnalazione telefonica da parte delle Segreterie del Tribunale e della Procura della Repubblica.

Articolo 4

Obblighi del Tribunale e della Procura della Repubblica di Frosinone

Il Tribunale di Frosinone e la Procura della Repubblica di Frosinone si impegnano a garantire la perfetta efficienza della segnaletica, sia verticale, sia orizzontale, la quale dovrà essere conforme a quanto disposto dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione dello stesso e dovrà essere sottoposta al comune per la regolare approvazione mediante ordinanza ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada e in applicazione dell'art. 75 del regolamento di esecuzione del C.d.S.

Articolo 5

Rimozione autoveicoli

L'eventuale rimozione degli autoveicoli avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in tema di circolazione stradale.

Articolo 6

Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorrerà dalla sottoscrizione e avrà durata biennale.

Alla scadenza del biennio la Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata, a meno

di recesso esercitato da una delle parti con preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 7

Risoluzione anticipata della Convenzione



Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione in caso di inadempienze della controparte agli obblighi sanciti dalla Convenzione medesima.

Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere anticipatamente dalla Convenzione con preavviso di almeno sei mesi.

In ogni caso resta fermo l'obbligo per il Comune di intervenire per assicurare il rispetto del Codice della Strada su aree aperte al pubblico transito.


Per il Tribunale di Frosinone

Il Presidente Dott. Paolo Sordi



Il Procuratore della Repubblica di Frosinone

Dott. Giuseppe de Falco



Per il Comune di Frosinone

Dott. Angelo Scimè

